

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 18 novembre 2004, ha adottato la seguente decisione che qui di seguito si trascrive:

RICORSO DEL SIG. BASSI GIANCARLO E ALTRI, EX ARTT. 32, COMMA 7, DELLO STATUTO FEDERALE E 9, COMMA 4, DELLE NORME PER LE ASSEMBLEE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLA L.N.D., RIUNITA IN SPECIALE COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE, IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 21.11.2004

Con ricorso del 15 novembre 2004 Giancarlo Bassi, Primo Cinauseo, Nicola De Bosichi, Geremia Gonano, Franco Neri, Daniele Vidal e Claudio Zanca hanno chiesto a questa Corte di annullare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto Federale, il provvedimento con cui il precedente 12 novembre la Commissione Disciplinare Regionale del Friuli-Venezia Giulia, riunita in speciale collegio di garanzia elettorale in vista dell'assemblea elettiva prossimamente convocata, aveva dichiarato l'inesistenza della candidatura dei ricorrenti a componenti del Consiglio Direttivo in quanto "presentata in forma cumulativa e sottoscritta unicamente dal sig. Claudio Zanca, privo di procura" e pertanto in violazione dell'art. 9 delle norme procedurali per le assemblee dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

In sintesi, i ricorrenti lamentano l'erronea interpretazione dell'art. 9 da ultimo citato nel senso che tale norma, se letta in combinazione con altre del medesimo *corpus* normativo (e, in particolare con l'art 8, lett.f), indicherebbe la possibilità di una presentazione cumulativa delle

candidature senza, peraltro, imporre alcuna forma *ad substantiam* per la presentazione delle stesse. I ricorrenti deducono, inoltre, che dal complesso degli atti depositati ai fini della presentazione della candidatura, in effetti dichiarata ammissibile dalla Commissione Disciplinare, di Claudio Zanca a Presidente del Comitato Regionale sarebbe potuta emergere con certezza la riferibilità a ciascuno dei candidati della relativa candidatura da parte dello stesso Zanca, così sciogliendosi ogni dubbio circa l'effettiva esistenza di un potere di rappresentanza nei confronti dei medesimi candidati.

Ciò premesso, la Corte osserva che l'art. 9 delle norme procedurali applicabili alle elezioni della Lega Nazionale Dilettanti espressamente prevede che "chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono".

La dizione della norma è chiara ed inequivoca quanto al carattere personale dell'atto di proposizione della candidatura a cariche federali. Ciò si evince dal punto di vista letterale dall'uso del termine "propria" riferito alla candidatura, che lascia intendere come sia estranea al sistema normativo la "altrui" candidatura se non in presenza di atto autorizzativo o di preposizione gestoria ad altri da parte del titolare dell'interesse all'elezione passiva.

Anche dal punto di vista sistematico non può revocarsi in dubbio la natura personale e non surrogabile, se non attraverso il conferimento ad altri del potere di compiere atti destinati a ricadere nella sfera del titolare del diritto o dell'interesse, della candidatura, tenuto conto della complessità ed impegnatività in termini di posizioni soggettive attive e passive discendenti dal conseguimento della carica cui si sia candidati.

A questa stregua, è evidentemente inammissibile una candidatura che non sia frutto della diretta espressione di volontà del candidato, ma provenga da terzi cui non risulti essere stato attribuito alcun potere al riguardo. L'evidente conseguenza di questa articolata rete di principi è l'inammissibilità di candidature che non siano direttamente presentate dall'interessato o rispetto alle quali non traspaia, nei termini previsti dal diritto positivo, la volontà di costui di attribuire ad altri il potere di spendere il proprio nome con effetti direttamente impegnativi.

Si rivela, pertanto, immune da censure il provvedimento impugnato, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato infondato e, quindi, rigettato, con incameramento della tassa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 18 novembre 2004

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)

